

COMUNE DI DOLO
(Città Metropolitana di Venezia)



**“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio”**
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/10/2018
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2019
Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29/06/2021

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	4
Art. 4 – Principi generali	5
Art. 5 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione	5
Art. 6 – Accesso alle informazioni.....	5
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	6
Art. 7 – Definizioni	6
Art. 8 – Classificazione dei rifiuti	7
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	9
Art. 9 – Criteri di assimilazione	9
Art. 10 – Esclusioni.....	10
Art. 11 – Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi.....	10
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA.....	11
Art. 12 – Raccolta differenziata	11
Art. 13 – Sistemi di raccolta (MODIFICATO)	11
Art. 14 – Frequenza ed orari del servizio	17
Art. 15 – Collocazione dei contenitori stradali (comma 1, lettera b, art. 13).....	18
Art. 16 – Collocazione dei contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13).....	19
Art. 17 – Disposizioni urbanistiche (MODIFICATO)	20
Art. 18 – Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta	20
Art. 19 – Pesatura dei rifiuti	20
TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA.....	21
Art. 20 – Centri di raccolta comunali	21
Art. 21 – Modalità di accesso e apertura dei Centri di raccolta	21
Art. 22 – Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta comunali	21
Art. 23 – Obblighi del Gestore del servizio	21
Art. 24 – Obblighi dell’utente del Centro di raccolta.....	22
TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO.....	23
CAPO I: NORME GENERALI	23
Art. 25 – Disposizioni generali (MODIFICATO).....	23
Art. 26 – Disposizioni specifiche	23
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO	24
Art. 27 - Norme generali	24
Art. 28 - Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico	24
Art. 29 - Obblighi e divieti per l’utente.....	24
CAPO III: TRASPORTO.....	25
Art. 30 – Trasporto.....	25
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	26
Art. 31 – Ambito di attività	26
Art. 32 – Frequenza e modalità del servizio	26
Art. 33 – Lavaggio strade.....	27
Art. 34 – Volantinaggio.....	27
Art. 35 – Carico/scarico di merci e materiali e defissione di manifesti	27

Art. 36 – Animali	27
Art. 37 – Rifiuti inerti	27
Art. 38 – Fabbricati ed aree scoperte	27
Art. 39 – Mercati	28
Art. 40 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi	28
Art. 41 – Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.....	28
Art. 42 – Manifestazioni pubbliche.....	29
Art. 43 – Cave e cantieri	29
TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE.....	30
Art. 44 – Soggetti	30
Art. 45 – Contenuti minimi della convenzione	30
Art. 46 – Requisiti e principi gestionali	30
TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
Art. 47 – Organi di vigilanza e controllo	31
Art. 48 – Sanzioni (MODIFICATO).....	31
Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali	32
Art. 50 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	33

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
 - g. la vigilanza e controllo ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani avviati a recupero e/o smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Il Comune esercita le funzioni di controllo e di ispezione nelle varie fasi del conferimento e raccolta rifiuti, da parte dell'utenza, avvalendosi degli operatori indicati al successivo art. 47.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del perimetro del territorio comunale in area pubblica o privata ad uso pubblico. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove, anche con la collaborazione delle Associazioni di volontariato ed alla partecipazione dei cittadini o di loro associazioni, sentito il Gestore del servizio pubblico, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005, dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, compreso il riciclaggio;
 - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
- j. *Grandi produttori*: utenze non domestiche la cui produzione volumetrica di rifiuto, in base alla frequenza di raccolta, è maggiore di quella prevista per i contenitori ad uso delle domestiche.
- k. *Ecomobile*: servizio itinerante per la raccolta di rifiuti urbani particolari e/o pericolosi non contemplati nel servizio ordinario di raccolta porta a porta. La raccolta con ecomobile è effettuata in punti prestabiliti del territorio Comunale secondo calendario. Il servizio è regolamentato dal Gestore.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

- iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
 - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
 - i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell’Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per

incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;

- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati, nel rispetto dei criteri definiti dalla normativa nazionale in materia e dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo, con separato provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale, cui si rimanda.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 10 Esclusioni

- 1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - c. siano classificati come pericolosi.
- 2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

- 1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
- 2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. *Raccolta porta a porta*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi [salvo i casi di raccolta straordinaria della frazione vegetale] presso il luogo di produzione;
 - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (servizi accessori di raccolta);
 - c. *Raccolta presso Centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 8/4/2008 modificato dal DM 13/5/2009*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
 - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*;
 - e. *Raccolta porta a porta condominiale*: raccolta che prevede, oltre alle modalità di cui alla lettera a., nei casi di seguito precisati al comma 13, lettere b. e c., la possibilità del prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.

3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1, sono fornite dal Gestore del servizio.
4. Per alcune frazioni di rifiuti e/o per alcune categorie di utenze (non domestiche piuttosto che domestiche) i contenitori sono muniti di "transponder" che consente l'identificazione dell'utente conferitore e la volumetria del contenitore esposto per la raccolta dei rifiuti;
5. Le metodologie di raccolta sono tali da consentire l'applicazione della "tariffa puntuale" come disciplinata ai sensi della vigente normativa.
6. Le modalità di ripartizione dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenza nonché i criteri per la determinazione della tariffa, sono disciplinate nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.
7. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1, che ne permettono il conferimento, sono così definite:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile":
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche "ordinarie" (utenza non domestica la cui produzione di rifiuto differenziato è analoga a quella di un'utenza domestica): a mezzo contenitore carrellato da lt 120 dotato di transponder;
 - ii. Per le utenze non domestiche "grandi produttori": a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300, dotati di transponder;
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore da lt 25 ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico;
 - ii. Per le utenze non domestiche "ordinarie" a mezzo contenitore da lt 25 dotato di transponder o, in alternativa, per le utenze non domestiche "grandi produttori" inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti) a mezzo contenitore carrellato da lt 120 a lt 240, dotati di transponder;
 - iii. Per le utenze domestiche con nucleo familiare maggiore di 5 componenti, su richiesta, potrà essere consegnato un ulteriore contenitore da lt. 25;
 - c. Raccolta della frazione verde:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 dotato di transponder e/o presso il Centro di raccolta;
 - d. Raccolta congiunta di carta e/o cartone:
 - i. Per le utenze domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120;
 - ii. Per le utenze non domestiche "ordinarie" a mezzo contenitore carrellato da lt 120 dotato di transponder o, in alternativa, per le utenze non domestiche "grandi produttori" a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300 dotati di transponder;
 - e. Raccolta imballaggi di plastica:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche: a mezzo contenitore carrellato da lt 120. Per le utenze non domestiche il contenitore è dotato di transponder;

- ii. Per le utenze domestiche con nucleo familiare maggiore di 5 componenti, su richiesta, a mezzo contenitore carrellato da lt 240, o ulteriore contenitore da lt. 120;
 - f. Raccolta imballaggi di vetro, lattine e metalli:
 - i. Per le utenze domestiche e non domestiche “ordinarie”: a mezzo contenitore carrellato da lt 120. Per le utenze non domestiche il contenitore è dotato di transponder;
 - g. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro lattine e metalli:
 - i. Per le utenze non domestiche “grandi produttori” inquadrabili nelle attività di ristorazione (per esempio bar, mense, ristoranti): a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300, dotati di transponder;
 - ii. Per le utenze non domestiche diverse da quelle di cui al punto precedente, ove siano presenti spazi ricreativi con distributori di alimenti e bevande: su richiesta all’Amministrazione comunale, contenitore carrellato da lt 240 o da lt 360, dotato di transponder;
 - h. Raccolta di indumenti: a mezzo del Centro di raccolta e/o di contenitori stradali;
 - i. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o di contenitori stradali;
 - j. Raccolta di rifiuti urbani pericolosi: a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile;
 - k. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE): a mezzo del Centro di raccolta e/o Servizio Ecomobile e/o, previa prenotazione al Gestore del servizio, del ritiro con il sistema porta a porta.
8. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l’entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
 - c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
9. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale/radiale rispetto a:
- a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
 - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ad almeno cm. 50 dai confini di proprietà, salvo diverso accordo tra proprietà confinanti;
 - d. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell’utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;

10. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
11. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
12. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
13. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera e., (Raccolta porta a porta condominiale) che ne permettono il conferimento, sono così definiti:
- a. a ciascuna utenza domestica, sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al precedente comma 1, lettera a (n. 1 contenitore da lt 120 per secco non riciclabile dotato di transponder, n. 1 contenitore da lt 120 per carta/cartone, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di plastica, n. 1 contenitore da lt 120 per imballaggi di vetro e lattine; 1 contenitore da lt 25 per umido), ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico alle quali non sarà consegnato il contenitore per la frazione organica;
 - b. per i condomini con più di 6 utenze domestiche, in alternativa alla dotazione di cui al precedente punto a., previa apposita richiesta, potrà essere fornita la seguente attrezzatura:
 - i. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile": a mezzo contenitore carrellato da lt 120 consegnato ad ogni utente e dotato di transponder;
 - ii. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani: a mezzo contenitore carrellato da lt 120 a lt 240;
 - iii. Raccolta congiunta di carta e del cartone: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300;
 - iv. Raccolta imballaggi di plastica: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300;
 - v. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo: a mezzo contenitore carrellato da lt 240 a lt 1300;
 - c. per i condomini, o gruppi di condomini, con almeno 20 utenze domestiche, laddove sia accertata l'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private per l'allocatione dei contenitori di cui ai precedenti punti a. e b., in via eccezionale potrà essere autorizzato, dal Comune di concerto con il Gestore, l'allestimento di piazzole ecologiche condominiali su suolo pubblico o di uso pubblico, aventi le seguenti caratteristiche:
 - i. Raccolta del rifiuto urbano residuo denominato "rifiuto secco non riciclabile": a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore con limitatore volumetrico;
 - ii. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani: a mezzo contenitore da lt 240 munito di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
 - iii. Raccolta congiunta di carta e del cartone: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;

- iv. Raccolta imballaggi di plastica: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
- v. Raccolta imballaggi di vetro e imballaggi di metallo: a mezzo contenitore carrellato da lt 1300-1700 attrezzato di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore;
- d. per la raccolta della frazione verde, per le utenze domestiche e non domestiche, a mezzo contenitore carrellato da lt 240, consegnato all'Amministratore del condominio che ne richiede il servizio e/o presso i Centri di raccolta.

14. Nei casi di comprovata totale assenza di spazi privati esterni e di limitati spazi all'interno dell'abitazione che non permettano la detenzione delle attrezzature di cui al precedente comma 13, lettera a., in via eccezionale e su richiesta dell'utenza domestica, potrà essere assegnata la seguente dotazione:

- i. n. 1 contenitore da lt 120 per "secco non riciclabile" dotato di transponder;
- ii. n. 1 contenitore MULTIRACCOLTA da lt 120 per i rifiuti riciclabili (carta/cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e lattine);
- iii. n. 1 contenitore da lt 25 per umido (ad eccezione delle utenze che praticano il compostaggio domestico alle quali non sarà consegnato il contenitore per la frazione organica).

Il contenitore MULTIRACCOLTA dovrà essere esposto secondo calendario definito dal Gestore con all'interno la sola tipologia di rifiuto riciclabile prevista per il giorno di raccolta (es. il giorno di raccolta della plastica, il contenitore dovrà essere esposto con all'interno la plastica; il giorno di raccolta della carta, dovrà essere esposto con all'interno la carta, ecc.).

Tale dotazione è di norma consentita alle utenze che ricadono all'interno del perimetro del Centro Storico di Dolo e per gli edifici Storico Testimoniali e/o vincolati, così come definiti dal Piano Regolatore Generale Comunale (o Piano degli Interventi) vigente.

15. Le tipologie di attrezzature di cui ai commi 7 e 13, per comprovate esigenze, possono essere modificate con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

16. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del Gestore del servizio, salvo le eccezioni previste nel Regolamento di applicazione e gestione della tariffa.

17. Le utenze residenti in condominio avente a disposizione l'isola/piazzola ecologica condominiale definita dal comma 13 "lettera b." ovvero "lettera c.", non possono utilizzare i contenitori di cui alla "lettera a." del medesimo comma.

18. Per la raccolta della frazione verde di cui all'art. 13, comma 1, lettera a., costituita da sfalci d'erba e ramaglie, sarà assegnato un contenitore carrellato da lt 240 dotato di transponder, ad ogni utenza che ne farà esplicita richiesta di fornitura all'ufficio clienti del Gestore del servizio; lo svuotamento avverrà su chiamata da parte dell'utente al numero telefonico gratuito indicato dal Gestore del servizio con anticipo di 48 ore. La raccolta, in giorno settimanale prestabilito, ha cadenza settimanale da marzo a novembre e mensile da dicembre a febbraio dell'anno successivo.

In occasione delle raccolte straordinarie annuali della frazione “verde e ramaglie”, il contenitore esposto potrà essere affiancato da massimo n. 7 fascine di ramaglie ben legate e ordinatamente disposte per la raccolta. Dette fascine non potranno essere più lunghe di 1,2 metri e più pesanti di 15 kg. In caso contrario non potranno essere raccolte dagli operatori.

19. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico non possono essere assegnati i contenitori per la raccolta della frazione organica.
20. Ai sensi della circolare Regionale prot. 511498 del 20-11-2014 coloro che attiveranno il compostaggio domestico dovranno sottoscrivere apposita convenzione su modello definito dal Comune, presso il Servizio Clienti Veritas e dovranno restituire il contenitore per la raccolta della frazione organica.
21. Per le utenze che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d'ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l'addebito delle spese relative.
22. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell'attività i contenitori necessari secondo le specifiche esigenze concordate.
23. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è svolto in area pubblica o ad uso pubblico. Il Gestore del servizio non può entrare in proprietà privata salvo casi eccezionali preventivamente valutati dal Gestore a seguito di sopralluogo e previa autorizzazione e liberatoria sottoscritta dai proprietari. Nel caso di utenze condominiali, in presenza di accertate criticità per l'esposizione su area pubblica o ad uso pubblico, i contenitori possono essere collocati per lo svuotamento anche all'interno dell'area privata, purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...). L'amministratore condominiale, in tal caso, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti, richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata. Il Gestore valuta la richiesta e la sussistenza delle condizioni per accoglierla (in termini di sicurezza e viabilità) e, se ritiene di entrare in area privata condominiale, dev'essere sottoscritta autorizzazione e liberatoria da parte del condominio. Tale servizio opzionale è gratuito se il mezzo impiegato per la raccolta può arrivare ad una distanza massima di 5 metri dal punto in cui sono posizionati i contenitori ad uso del condominio. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
24. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio, o da altro avente titolo, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, o di uso pubblico, a causa dell'assenza di spazi idonei, coperti e scoperti, all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la realizzazione della mascheratura e per ogni altro onere. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

25. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e/o ditta incaricata dallo stesso condominio. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. _____-DI VIA o P.ZZA_____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio in accordo con il Comune.
26. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore.
27. La posizione di contenitori per la raccolta differenziata in aree pedonali che non permettono l'avvicinamento del mezzo alla proprietà dell'utente, saranno di volta in volta valutate con il gestore del servizio e i tecnici dell'ufficio ambiente e dovranno comunque individuarsi il più vicino possibile alla fermata del mezzo previsto per la raccolta.
28. Il prelievo del contenitore da parte del Gestore del Servizio, dal punto di prelievo al mezzo di raccolta, dovrà avvenire senza ostacoli, cordonate, scalini o buche.
29. Nel caso si configureranno difficoltà specifiche nell'utilizzo dei contenitori previsti dai commi da 7 a 28 del presente articolo, si prevede fin da ora una deroga alle misure indicate, con apposito provvedimento.

Art. 14 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il prelievo dei rifiuti di cui all'art 13 del presente Regolamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva con frequenze e con cadenze stabilite dal Gestore del servizio, previa valutazione congiunta con l'Amministrazione Comunale.
3. L'esposizione del rifiuto, da parte dell'utente per il successivo prelievo da parte del Gestore del Servizio, dev'essere effettuato entro le ore 5.00 del giorno di raccolta esclusivamente all'interno dell'apposito contenitore consegnato ad ogni singola utenza. In occasione delle raccolte straordinarie annuali della frazione "verde e ramaglie", il contenitore esposto potrà essere affiancato da massimo n. 7 fascine di ramaglie ben legate e ordinatamente disposte per la raccolta. Dette fascine non potranno essere più lunghe di 1,2 metri e più pesanti di 15 kg. In caso contrario non potranno essere raccolte dagli operatori.
4. Il ritiro del contenitore, da parte dell'utente, deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio.

5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo diverse disposizioni emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
7. E' vietato posizionare sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi attrezzatura fissa atta a riparare i contenitori per la raccolta dei rifiuti, salvo quanto previsto al precedente articolo. I contenitori dei rifiuti vanno posizionati esclusivamente secondo le indicazioni dettate dal precedente comma 3 e ritirati secondo il precedente comma 4.
8. In deroga a quanto indicato nei precedenti commi, si prevede fin da ora (in accordo con il gestore) di eseguire i servizi di raccolta e spazzamento in orario notturno, dandone preventiva comunicazione agli utenti.

Art. 15 Collocazione dei contenitori stradali (comma 1, lettera b, art. 13)

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera b. dell'art. 13 del presente Regolamento (*Raccolta contenitori stradali*), vengono collocati in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri (frontale e/o radiale) rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti.
4. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
5. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
6. I contenitori stradali devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà

evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori stradali collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm. Ove non potesse essere tecnicamente lasciato tale spazio utile di transito, dovrà essere individuato un percorso alternativo, mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.

7. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei contenitori stradali, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.
8. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio di concerto della Polizia Locale e dell'Ufficio Ambiente e/o Lavori Pubblici.
9. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
10. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento dei contenitori o l'inaccessibilità temporanea agli stessi da parte degli utenti, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio.
11. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
12. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
13. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 16 Collocazione dei contenitori per il servizio di raccolta porta a porta (comma 1, lettera a, art. 13)

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) ed e) dell'art. 13 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà ed esposti, a cura del produttore del rifiuto, all'esterno, in area pubblica o ad uso pubblico, lungo la strada liberamente accessibile, o sue pertinenze, secondo il calendario di raccolta diffuso dal Gestore (frazioni e frequenze), per consentirne lo svuotamento con i mezzi all'uopo previsti. La collocazione dovrà avvenire in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e agevolare l'esecuzione del servizio di raccolta.
2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di contenitore condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.

3. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
4. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.

Art. 17 Disposizioni urbanistiche

1. Nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria in caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, devono essere obbligatoriamente previste e realizzate le piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori per rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. In caso di interventi edilizi che prevedano la nuova costruzione di fabbricati, o l'aumento di unità abitative con interventi di ampliamento, ristrutturazione di cui alla lettera c) dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e/o attraverso la demolizione con ricostruzione, dovrà essere individuata l'area ecologica all'interno del lotto oggetto d'intervento. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità di reperimento degli spazi necessari alla collocazione dell'area ecologica.

Art. 18 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, le eventuali piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo.

Art. 19 Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 20 Centri di raccolta comunali

1. I Centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Rientrano in tale titolo i Centri di raccolta consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 21 Modalità di accesso e apertura dei Centri di raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i Centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei Centri di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento del Centro di raccolta.

Art. 22 Rifiuti ammessi ai Centri di raccolta comunali

1. Gli utenti possono conferire nei Centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione provinciale del Centro di raccolta stesso.
2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta.

Art. 23 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel Centro di raccolta.

5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 24 Obblighi dell'utente del Centro di raccolta

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di raccolta o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei Centri di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei Centri di raccolta oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai Centri di raccolta.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso dei Centri di raccolta esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 25 Disposizioni generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, contenitori per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
7. E' vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori dati in dotazione ad altre utenze.

Art. 26 Disposizioni specifiche

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;

- c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 27 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate devono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Gestore del servizio controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 28 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:

- a. le utenze non domestiche;
- b. le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
- c. le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 29 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione e consumazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio in aree di propria pertinenza o in altra area, alle seguenti condizioni:
 - Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, di pertinenza dell'abitazione (es. giardino proprio e/o giardino condominiale);
 - Abbia in proprietà o in godimento un terreno, ad uso esclusivo e/o comune, anche non di pertinenza dell'abitazione, nel quale viene effettuato il compostaggio (es. orto sociale/collettivo); detto terreno deve obbligatoriamente ricadere all'interno dei confini amministrativi del Comune di Dolo;
 - Abbia in proprietà o in godimento un'area pavimentata scoperta, ad uso esclusivo e/o comune, all'interno dell'edificio dove si trova l'abitazione, nel quale viene effettuato il compostaggio (es. terrazzo proprio, terrazzo condominiale, corte privata), purchè il compost prodotto venga utilizzato per la concimazione di piante posizionate nell'area stessa.

- c. Il luogo ove avviene il compostaggio domestico deve essere sempre ben definito e verificabile. Nei casi in cui detto luogo sia ad uso comune, il richiedente deve disporre di compostiera propria. In nessun caso è consentito l'uso di compostiere comuni al servizio di più utenze. Nei casi in cui il compostaggio domestico avviene in un luogo non di pertinenza dell'abitazione, il quantitativo di scarti organici trasportati al produttore dall'utenza per la quale è stata richiesta la riduzione al luogo nel quale viene effettuato il compostaggio domestico, non può eccedere i 30 chilogrammi ovvero di 30 litri per volta.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento della FORU al servizio pubblico.
 4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.
 5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti presso i Centri di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
 6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO

Art. 30 Trasporto

Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso alle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale individuate nel Contratto di Servizio.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree esterne ai cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali pubbliche (comprese le scalinate);
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - g. le rive dei corsi d'acqua;
 - h. le aree anche coperte e/o recintate appositamente destinate ai mercati.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 32 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
 - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento.

Art. 33 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio.

Art. 34 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico e collocarli su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.

Art. 35 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 36 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 37 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale o nei Centri di raccolta consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Centri di raccolta.

Art. 38 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 39 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Le cassette di legno e plastica di risulta delle attività mercatali dovranno essere conferite in modo ordinato e, nel caso del cartone, opportunamente piegato, in modo da ridurre l'ingombro.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
4. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
5. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, il promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 40 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 41 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Regolamento TARIP.

Art. 42 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Regolamento TARIP.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 43 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 44 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Art. 45 Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convezione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Art. 46 Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone

Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 48 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 15 comma 11	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 12	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 13	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 25 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti	Vedi artt. 255 e	

	urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 25 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 25 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 25 comma 7	Conferimento dei rifiuti nei contenitori dati in dotazione ad altre utenze	€ 100.00	€ 500.00
Art. 26 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso/Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 26 comma 4	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 29 commi 3 e 4	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 35	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 36	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 39 comma 3	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 41 comma 2	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 42 comma 2	Mancata pulizia dell'area durante e al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

Art. 49 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e Comunitaria, in particolare in materia di rifiuti. I richiami e le citazioni di

norme contenuti nel presente Regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 01/01/2019. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari contenute nel “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”, approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 09/06/2011 e s.m.i.

APPENDICE A

AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero tutti i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico che le inoltra al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo, nonché al Comune di riferimento, entro il 30 giugno (31 maggio solo per l'anno 2021) di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero presso gli impianti finali).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015
Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015
Conforme alla Norma UNI ISO 45001:2018
Componente del Modello di gestione ex dlgs 231/2001

INDICE

1	INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.2	Campo di esclusione	4
2	CRITERI GENERALI - FABBISOGNI GESTIONALI	4
2.1	Sub - Delega di parte dell'Attività di Gestione del Pubblico Servizio	4
2.2	Omologa annuale	5
2.3	Creazione di aree per la messa in sicurezza e la caratterizzazione dei rifiuti abbandonati trasportabili	5
3	MODALITÀ OPERATIVE GENERALI	6
3.1	Segnalazione di rifiuto in stato di abbandono	6
3.2	Rilievo dell'abbandono	6
3.3	Prima messa in sicurezza e segnalazione	7
3.4	Comunicazioni	7
3.5	Raccolta e avvio a recupero/smaltimento	7
4	RACCOLTA ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	8
A1	Rifiuti di provenienza industriale potenzialmente pericolosi non riconoscibili	8
A2	Presunto materiale contenente Amianto, lastre e manufatti di eternit	8
B	Rifiuti previsti nel DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009	8
C	Rifiuti misti, non qualificabili a vista perché eterogenei	9
D	Rifiuti combustibili	9
E	Rifiuti classificabili a vista ma non ricompresi tra quelli di cui ai DM 8/4/2008 e 13/5/2009	9
5	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E REPORTISTICA	11
6	STANDARDS E COSTI DEL SERVIZIO	11

1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico viene inquadrata dalla normativa vigente (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4 del DLgs. n. 152/2006) classificando gli stessi a pieno titolo come rifiuti urbani: risultano infatti così classificati anche “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

Recentemente, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), costituito ai sensi della Legge 28 giugno 2016, n.132 quale organismo a rete tra l’ISPRA e le varie ARPA regionali, ha emanato delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 27.11.2019. Doc. n. 61/19) L’obiettivo di tali linee guida è quello di fornire a livello nazionale criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Tale documento, al paragrafo 3.5.7 “Rifiuti abbandonati su aree pubbliche”, indica:

“Una possibile procedura di rimozione e classificazione dei rifiuti, che può essere applicata dal Comune direttamente o attraverso soggetti delegati, può prevedere, tra le altre cose, l’attuazione delle seguenti operazioni:

Identificare il sito ove sono presenti rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l’uso o lo stato tramite l’utilizzo di una scheda descrittiva.

Determinare (o, quanto meno, stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e della superficie dell’area di sedime interessata. Ove possibile, distinguere i singoli cumuli in funzione della dimensione e della natura dei materiali.

A1

Nel caso in cui sul sito si sospetti la presenza di **rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi** (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), procedere alla messa in sicurezza e richiedere l’intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione.

A2

Ad esempio, nel caso di presenza di **materiali contenenti amianto** si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all’interdizione dell’area. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 81/2008.

B

Qualora i **rifiuti** siano classificabili a vista e siano palesemente **non pericolosi (*)** e comunemente gestibili e **rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008** (ad esempio, pneumatici fuori uso, mobili, materassi, ecc.) gli stessi potranno essere rimossi e trasportati, con il relativo codice dell’elenco europeo dei rifiuti, dal gestore del servizio di igiene urbana presso un impianto autorizzato alla gestione della specifica tipologia o presso il Centro di raccolta.

C

Qualora i **rifiuti non siano qualificabili a vista perché eterogenei** sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice CER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).

D

Qualora nell’area si rinvenivano **rifiuti combustibili**, in considerazione del fatto che l’elenco EER non prevede siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice CER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di

identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili. È opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura."

Pur non avendo alcun valore normativo, tali linee guida costituiscono, per il processo di raccolta dei rifiuti abbandonati, un'importantissima indicazione su come operare.

Pertanto VERITAS S.p.A. ha redatto il presente documento con lo scopo di contestualizzare, a livello metropolitano, le modalità operative con cui si vuole attuare il servizio di raccolta di rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche del territorio gestito.

In aggiunta a quanto previsto dalle Linee Guida di cui sopra è stata considerata anche la seguente casistica:

E

Rifiuti che siano **classificabili a vista pericolosi o non pericolosi**, ma comunemente gestibili, e **non rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM 08/04/2008** (ad esempio, cartongesso, guaina catramata, lana di roccia, lastre in vetroresina).

(*) Inoltre si è optato di gestire con le stesse modalità di cui al precedente punto D delle Linee Guida tutte le tipologie di rifiuto contemplate nel DM 08/04/2008, **anche se pericolose** (es. batterie, lampade fluorescenti, olio minerale, ecc...)

1.2 Campo di esclusione

Si sottolinea come, ai sensi dell'art. 185 del DLgs. n. 152/2006, non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta:

- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;

pertanto, a tali tipologie non si applicheranno gli indirizzi del presente documento.

2 CRITERI GENERALI - FABBISOGNI GESTIONALI

Come più volte richiesto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, dalle Autorità di Controllo e dai Comuni appartenenti all'Area Metropolitana e soci di VERITAS, il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati verrà eseguito sulla base di precisi criteri di sicurezza ed efficacia:

- Immediata operatività a seguito di segnalazione;
- Massima Protezione delle matrici ambientali tramite una pronta ed efficace messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati;
- Massima riduzione dei tempi di allontanamento del rifiuto abbandonato;
- Massima snellezza ed efficacia amministrativa;
- Adozione delle necessarie misure sicurezza per gli operatori;
- Tracciabilità e corretto avvio a recupero o smaltimento.

Per far fronte a tali esigenze, si prevede pertanto, previo nulla Osta da parte del Consiglio di Bacino e degli Enti di Controllo, la messa in atto delle azioni sotto riportate.

2.1 Sub - Delega di parte dell'Attività di Gestione del Pubblico Servizio

Come già attuato per alcune tipologie di raccolta stradale (es. VPL da campane, indumenti, olii vegetali, pulizie intorno piazzole ecologiche), risulta opportuno, qualora ci si avvalga di ditte esterne

specializzate, sub-delegare alle stesse la funzione di “Gestore di Pubblico Servizio” solo ed esclusivamente per la specifica attività assegnata da VERITAS.

Tale delega consentirebbe ai soggetti incaricati di avvalersi della fattispecie normativa di cui all’art. 193, comma 7, secondo periodo, del d.Lgs 152/2006 e pertanto di escludere la necessità di compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti.

Il trasporto ed il conferimento a stazione di trasferimento o impianto di destino avverrà tramite compilazione di semplice bolla ecologica.

Tale semplificazione amministrativa consente di evitare la presenza sul posto dell’abbandono del Funzionario del Comune Produttore per la firma del formulario prima dell’inizio del trasporto.

Il soggetto incaricato sarà tenuto a conservare presso i mezzi di trasporto:

- copia del contratto con VERITAS S.p.A. con indicazione dei servizi affidati e delle aree di pertinenza
- eventuale nulla osta del Consiglio di Bacino e/o degli Enti di Controllo
- copia dell’ordine di intervento di VERITAS S.p.A. (vedasi paragrafi seguenti) con indicazione della tipologia di rifiuto, del quantitativo approssimativo e del punto di abbandono

2.2 Omologa annuale

In considerazione del fatto che i rifiuti in oggetto provengono da abbandoni su suolo pubblico determinando gestione di rifiuto urbano, pertanto non è possibile accertare a monte eventuale provenienza o cicli di produzione, ma risultano palesemente classificabili, nel caso di conferimento diretto ad impianto di destino, verrà effettuata un’unica omologa con cadenza annuale da parte di VERITAS.

Per ciascun intervento di raccolta VERITAS confermerà la rispondenza alla tipologia di rifiuti identificati dall’omologa.

2.3 Creazione di aree per la messa in sicurezza e la caratterizzazione dei rifiuti abbandonati trasportabili

Qualora gli abbandoni rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), non classificabili se non dopo analisi (caso A1 di cui alle Linee Guida sopra citate) è necessario procedere alla loro messa in sicurezza e successiva caratterizzazione.

Onde prevenire al massimo eventuali contaminazioni ambientali legate ad una messa in sicurezza sul posto che resterebbe comunque esposta a possibili manomissioni da parte di terzi oltre che fornire punto d’accumulo per ulteriori rifiuti, si prevede, qualora i rifiuti risultino trasportabili in condizioni di sicurezza, di spostarli in apposite aree adeguatamente allestite.

Tali aree saranno ubicate in siti idonei, (generalmente all’interno di sedi VERITAS, stazioni di travaso e/o centri di raccolta) e dotati dei principali presidi ambientali: recinzione, copertura, bacini di contenimento da utilizzarsi ove necessario, adeguata gestione delle acque, personale formato.

Prima del conferimento a tali aree di messa in sicurezza i singoli lotti di rifiuto abbandonato dovranno essere appositamente confezionati ed etichettati con le modalità previste nei paragrafi successivi, allo scopo di garantirne la completa ed immediata tracciatura. Lo spostamento verrà altresì comunicato alle Autorità Competenti (Comune, Città Metropolitana, ASL, ARPAV, VV.FF., ecc....) per gli adempimenti di competenza o per eventuali indicazioni sulle modalità di caratterizzazione ed avvio a trattamento finale.

Una volta messo in sicurezza il rifiuto verrà opportunamente caratterizzato ed inviato a recupero o smaltimento; in questo caso si procederà alla compilazione del FIR indicando VERITAS come detentore e sul campo “annotazioni”, il Comune ove si è verificato l’abbandono.

3 MODALITÀ OPERATIVE GENERALI

La modalità operativa è normalmente sviluppata secondo la seguente cronologia:

- Segnalazione;
- Rilievo;
- Messa in sicurezza;
- Comunicazioni;
- Raccolta e avvio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

3.1 Segnalazione di rifiuto in stato di abbandono

Le segnalazioni relative alla presenza di rifiuto abbandonato possono pervenire alla gestione di VERITAS nei seguenti modi:

- Tramite Call Center Veritas
- Tramite segnalazione delle istituzioni (Amministrazioni comunali, organi di Polizia)
- Direttamente dai propri operatori attraverso la compilazione del Modulo **M RAC 03** (Rapporto Giornaliero di Attività)
- Tramite rilievi del gestore operativo
- Tramite portale Dime-Iris del Comune di Venezia

Gli interventi vengono presi in carico sulla base delle segnalazioni pervenute tramite:

- Contatti registrati nel CRM Veritas, provenienti da:
 - Call-center
 - Portale Dime-Iris
- Segnalazione
 - Da parte delle istituzioni
 - Da Operatori Veritas addetti ai servizi di gestione rifiuti.

L’utente ha la possibilità di segnalare la presenza di rifiuto in stato di abbandono tramite il Call center Veritas e tramite il portale Dime-Iris del Comune di Venezia, entrambe le segnalazioni vengono caricate dal Call Center Veritas nel sistema informatico SAP, attraverso un contatto assegnato alla Divisione Ambiente Veritas di competenza.

3.2 Rilievo dell’abbandono

Il rilievo dell’abbandono, viene effettuato entro le 48 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione; esso consiste nel sopralluogo tecnico e documentato da parte di un Operatore Veritas che provvederà alla compilazione di una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:

- Tipologia di abbandono di rifiuto particolare;
- Localizzazione del punto di abbandono;
- Superficie interessata e volumetria approssimativa dell’abbandono;
- Tipologia di suolo (terreno/sassi, asfalto/cemento);
- Individuazione della natura del suolo (pubblico o privato) specificando eventuale caso di dubbio;
- Presenza di eventuali e ulteriori tipologie di rifiuto diversa da quella oggetto di segnalazione
- Eventuali dotazioni di sicurezza particolari per gli addetti che si recheranno sul posto.

Il rilievo è completato con documentazione fotografica dello stato dei luoghi con inquadrature atte a identificare il luogo dell’abbandono e il rifiuto (eventuali etichettature o altro materiale utile all’identificazione del rifiuto).

Ad ogni singola scheda verrà attribuito un codice che individuerà e tratterà il singolo abbandono nelle fasi successive di messa in sicurezza ed avvio a smaltimento del rifiuto.

3.3 Prima messa in sicurezza e segnalazione

Già nella fase di primo sopralluogo il rifiuto verrà opportunamente perimetrato con nastro bianco/rosso. Qualora fosse necessario, per tipologie di rifiuto per le quali potesse insorgere il rischio di dispersione di eluati che possano inquinare l'ambiente o di dispersione aerea del rifiuto stesso, si procederà, entro 24 ore dal sopralluogo ad un'eventuale copertura con telo di polietilene opportunamente bloccato.

3.4 Comunicazioni

Ove previsto, entro le successive 24 ore lavorative al rilievo, VERITAS provvederà a comunicare agli Enti Competenti la gestione dell'abbandono.

Fatti salvi i casi di:

- Rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi (ad esempio, fusti, bidoni, big-bags, ecc.), e classificabili solo dopo caratterizzazione analitica (*punto A1 delle linee guida*)
- Rifiuti contenenti amianto (*punto A2 delle linee guida*)

Si procederà alle operazioni di raccolta e/o messa in sicurezza nel minor tempo organizzativamente possibile.

Nel caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati di particolare entità (sia di tipo quantitativo, sia per tipologia) che possano, in via preventiva, presentare elevati costi di raccolta e smaltimento, VERITAS procederà alla richiesta di nulla osta al Comune interessato, il quale potrà valutare se finanziare la rimozione con fonti diverse dal PEF.

L'avvio della caratterizzazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi e/o l'attivazione della procedura di bonifica dall'amianto, così come previsto nella casistiche A1 e A2 sopra citate, avverrà invece previo nulla osta scritto (anche tramite e-mail) da parte del Comune competente.

3.5 Raccolta e avvio a recupero/smaltimento

Il rifiuto abbandonato sarà raccolto e trasportato ad impianto autorizzato in funzione della tipologia, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo.

In presenza di eventuali rifiuti non conformi e non precedentemente rilevati (ad esempio dovuti ad ulteriori abbandoni nelle vicinanze del rifiuto messo in sicurezza), si provvederà ad un'ulteriore verifica e, se necessario, il ritiro potrà essere sospeso.

I singoli interventi di rimozione si concluderanno nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro i termini eventualmente concordati di volta in volta con il Comune o l'Autorità di competenza.

Qualora l'abbandono fosse stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, prima di procedere alla rimozione dovrà essere disposto il dissequestro a cura dell'Amministrazione interessata.

4 RACCOLTA ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

A1 Rifiuti di provenienza industriale potenzialmente pericolosi non riconoscibili

Dopo la prima messa in sicurezza si procederà con le seguenti fasi:

- Comunicazione al comune e/o agli enti interessati
- Dopo il nulla osta, messa in sicurezza per la successiva caratterizzazione che potrà avvenire:
 - Con trasporto in condizioni di sicurezza presso le aree appositamente autorizzate, qualora possibile (opzione sempre preferibile per garantire la massima salvaguardia ambientale e della salute umana)
 - Sul posto tramite eventuali altre perimetrazioni e/o opere provvisorie
- Caratterizzazione tramite analisi da parte di laboratorio accreditato ed attribuzione del codice CER
- Avvio a recupero/smaltimento previa omologa e compilazione del FIR

Tali tipologie di rifiuto, durante la fase di messa in sicurezza e, comunque, prima del loro spostamento, dovranno essere adeguatamente impacchettati (tramite legatura, filmatura e/o insacchettamento) e su ciascun collo dovrà essere posta, in evidenza, un'etichetta contenente il codice identificativo dell'abbandono attribuito a seguito del primo sopralluogo, con lo scopo di garantirne la tracciatura.

Il FIR per tali tipologie di rifiuto potrà essere firmato da VERITAS in qualità di detentore che ha effettuato le operazioni di messa in sicurezza su disposizioni del Comune o dell'Autorità Competente.

A2 Presunto materiale contenente Amianto, lastre e manufatti di eternit

Al rifiuto, anche eterogeneo, contenente amianto viene assegnato il codice CER 17 06 05* "Materiali da costruzione contenenti amianto".

Si procederà all'attivazione di ditta specializzata per le attività di bonifica, opportunamente convenzionata, la quale:

- Provvederà ad un'eventuale ulteriore messa in sicurezza sul posto allo scopo di prevenire l'eventuale aerodispersione di fibre e con apposizione di apposito cartello di pericolo;
- Entro 48 ore lavorative procederà alla produzione della documentazione prevista dal d. Lgs 81/08 (piano di lavoro ecc...) e all'inoltro delle relative comunicazioni alle ULSS/Spisal di competenza territoriale, oltre che al Comune;
- Una volta inoltrata la documentazione si procederà, nel più breve tempo possibile, alla raccolta, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dal piano di lavoro, e al conferimento presso la Stazione di travaso di Mirano (opportunamente autorizzata per il CER in oggetto), e successivo invio all'impianto di recupero oppure, quanto nel caso in cui l'impianto di Mirano non potesse accettare il conferimento, il rifiuto sarà conferito presso impianto terzo convenzionato con Veritas.

Il rifiuto verrà allontanato con compilazione del FIR: in questo caso il produttore è la ditta specializzata in quanto incaricata delle operazioni di bonifica.

B Rifiuti previsti nel DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009

Subito dopo segnalazione, il personale VERITAS procederà alla raccolta e al conferimento presso il più vicino Centro di raccolta/Stazione di Trasferimento con attribuzione del codice CER più opportuno.

Il trasporto sarà effettuato con l'utilizzo di bolla ecologica.

Tale procedura si applicherà per tutte le tipologie di rifiuto ricomprese dai DM 8/4/2008 e 13/5/2009, **sia non pericoloso che pericoloso** (es. batterie, lampade fluorescenti, ecc...), compresi gli inerti qualora possa assolutamente escludersi la possibile presenza di amianto.

C Rifiuti misti, non qualificabili a vista perché eterogenei

In ossequio a quanto previsto dalle linee guida SNPA, dopo la segnalazione e prima messa in sicurezza si procederà, a cura del personale VERITAS alla rimozione ed al conferimento alla Stazione di Travaso di riferimento con attribuzione del codice CER 20 03 01 "Rifiuti Urbani non Differenziati".

Presso la stazione di travaso si procederà, qualora l'Autorizzazione della Città Metropolitana preveda la possibilità di operazioni di tipo R12^{SC}, all'eventuale selezione di frazioni recuperabili di tali rifiuti.

Il trasporto avverrà con bolla ecologica.

D Rifiuti combustibili

Dopo la prima messa in sicurezza si procederà ad immediata comunicazione al Comune territorialmente competente, e, qualora il cumulo di rifiuti sia di una certa rilevanza, all'ASL, ad ARPAV e/o ai VV.FF..

Entro 48 ore lavorative a dal sopralluogo si procederà alla raccolta a cura di operatori VERITAS.

Il trasporto sarà accompagnato da bolla ecologica e il rifiuto identificato dal codice CER più idoneo, ricorrendo, nei casi più gravi, al CER 20 03 99 con descrizione "Rifiuti abbandonati combustibili".

Il conferimento potrà avvenire presso la Stazione di Travaso più vicina, qualora autorizzata per tale CER, o direttamente presso idoneo impianto.

E Rifiuti classificabili a vista ma non ricompresi tra quelli di cui ai DM 8/4/2008 e 13/5/2009

Tale fattispecie non è esplicitamente prevista nelle linee guida SNPA, ma si ritiene di poter proporre una procedura con modalità similari.

Qualora il rifiuto abbandonato sia classificabile a vista, come pericoloso o non, ma non sia ricompreso tra quelli conferibili presso gli Ecocentri Comunali di cui ai DM 8/4/2008 e 13/5/2009, si procederà immediatamente all'attribuzione del relativo codice CER dopo il primo sopralluogo.

Si fa riferimento, in tale fattispecie, prevalentemente, alle seguenti tipologie:

- CER 17 02 03 Rifiuti da costruzione e demolizione plastici (es. Vetrosina)
- CER 17 08 02 Materiali da costruzione in gesso (Cartongesso)
- CER 17 03 02 Miscela bituminosa non pericolosa (Guaine Bituminose)
- CER 17 06 03* Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose (Lana di Roccia/Lana di Vetro)
- CER 17 06 04 Materiali isolanti non pericolosi
- CER 17 09 03* Rifiuti da edilizia contenenti sostanze pericolose

Dopo la prima messa in sicurezza del rifiuto si procederà all'attivazione delle procedure di raccolta che potranno essere eseguite dal personale VERITAS o da ditte specializzate appositamente incaricate con stipula di apposito contratto di servizio avente durata almeno annuale.

Nel caso venga individuato un Operatore terzo, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio, si procederà, previo eventuale nulla osta del Consiglio di Bacino, a qualificare lo stesso quale Gestore di Pubblico Servizio di Igiene Ambientale, così come previsto dagli artt. 201 ss. del D.Lgs 152/2006, limitatamente alle attività, territori comunali di competenza e tipologie di rifiuto oggetto del contratto stesso.

Tale status permetterà al Soggetto affidatario di rientrare nelle fattispecie di cui all'art 193 comma 7, secondo periodo del citato TU, che prevede l'esenzione dalla compilazione del formulario (che dovrebbe essere sottoscritto dal Comune in qualità di produttore/detentore) e quindi il trasporto con semplice compilazione di bolla ecologica.

Il Soggetto affidatario di tale servizio dovrà mantenere a disposizione presso ogni mezzo adibito al trasporto copia della convenzione di incarico oltre che la comunicazione di VERITAS ove viene identificata ed ordinata la rimozione del cumulo di rifiuto abbandonato.

Stante la tipologia e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in oggetto, in analogia a quanto previsto per quelli di tipologia A1, si prevede l'attuazione di un sistema di tracciamento e di confezionamento, attraverso le seguenti operazioni:

- A ciascun lotto di rifiuto pericoloso abbandonato verrà associata precisa codifica univoca che farà riferimento alla scheda di rilievo;
- Prima della raccolta i rifiuti dovranno essere adeguatamente impacchettati (tramite legatura, filmatura e/o insacchettamento) e su ciascun collo dovrà essere posta, in evidenza, un'etichetta contenente il codice identificativo di cui sopra;
- Il codice identificativo dovrà essere riportato nella bolla ecologica;
- Qualora il rifiuto venga stoccato per la messa in riserva (operazioni R13/D15) prima dell'avvio a recupero o smaltimento, dovrà essere mantenuto nelle apposite aree allestite accuratamente accatastate, con la confezione integra e l'etichettatura con la codifica ivi applicata.
- Nell'eventuale FIR di scarico dallo stoccaggio provvisorio in R13 o D15, per l'avvio all'impianto di trattamento dovranno essere indicati, nel campo "note" i codici di riferimento dei lotti di rifiuto abbandonato ricompresi.

Per garantire una maggior flessibilità del servizio VERITAS presenterà apposite istanze autorizzative per la messa in riserva di tali tipologie di rifiuto presso le proprie Stazioni di Travaso, ricomprendendo le presenti linee guida all'interno dei propri Piani di Gestione Operativa.

4 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ

Segnalazione e rilievo	X	X		X	X	X
Tipologia di rifiuto abbandonato	A1	A2	B	C	D	E
	Rifiuti di provenienza industriale potenzialmente pericolosi non riconoscibili	Presunto Materiale Contenente Amianto, lastre e manufatti di eternit	Rifiuti previsti nel DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009	Rifiuti misti	Rifiuti combust	Rifiuti <u>non</u> previsti nel DM 8/4/2008 e DM 13/5/2009
Messa in sicurezza sul posto						
Eventuale copertura idonea a evitare la dispersione	X	X				
Perimetrazione con nastro bianco/rosso	X	X		X	X	X
Comunicazioni	VV.FF. ARPA, ASL, Comune	Comune, ASL		Comune		Comune
Messa in sicurezza/caratterizzazione e su aree autorizzate ad uso predisposte	X					
Raccolta e avvio a recupero/smaltimento	Caratterizzazioni per avvio a impianti autorizzati	Stazione di travaso di Mirano/Impianti autorizzati	Centri di raccolta/Stazioni di travaso	Stazione di travaso/Impianti autorizzati	Stazione di travaso/Impianti autorizzati	Stazione di travaso/Impianti autorizzati
Documentazione di trasporto	Formulario	Piano di lavoro - Formulario	Bolla ecologica	Bolla ecologica	Bolla ecologica	Bolla ecologica

5 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E REPORTISTICA

Gli interventi effettuati con allegate le relative schede tecniche verranno inseriti all'interno del sistema informativo di gestione VERITAS delle segnalazioni e reclami e resteranno a disposizione delle autorità di controllo per almeno 5 anni.

Con cadenza annuale verrà fornito al Consiglio di Bacino apposito report statistico.

6 STANDARDS E COSTI DEL SERVIZIO

Il presente servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati viene effettuato solo ed esclusivamente sulle aree pubbliche o ad uso pubblico appositamente individuate con provvedimento comunale.

Esso viene altresì regolato dagli standards previsti dal Contratto di Servizio, al quale si rimanda, con particolare riferimento alle aree specifiche di competenza, nonché ad eventuali limiti e monitoraggio delle spese.

Ad esclusione dei casi in cui l'Amministrazione Comunale per un finanziamento con fondi alternativi, i costi di cui al presente servizio, verranno trasferiti nella tariffa applicata all'utenza del SIGR in base alle regole definite dal Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla delibera ARERA n.443/2019/R/RIF.